

Cass., civ. sez. II, del 5 dicembre 2017, n. 29094

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c. "in relazione al dichiarato obbligo di corresponsione agli eredi delle LB dei frutti", in particolare circa la loro debenza e la decorrenza dal 22.5.1970, nonché quanto alla ritenuta non intervenuta loro prescrizione.

Si deduce col motivo stesso, altresì, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Quanto alla censura di carenza motivazionale il motivo, data l'applicabilità dell'art. 360, n. 5 • c.p.c. nella sua nuova formulazione, non può essere accolto per lo stesso ordine di ragioni innanzi già esposto sub 3.

Quanto alla lamentata violazione di legge il motivo, per tal parte, è fondato e va accolto.

E', per giurisprudenza consolidata e condivisa di questa Corte, applicabile nell'ipotesi il principio --qui così enunciato- per cui l'obbligo di corresponsione dei frutti ovvero degli interessi decorre, quale conseguenza dell'effetto dichiarativo della divisione- non certo dal momento della domanda di divisione (come erroneamente statuito nella fattispecie dalla sentenza gravata); ma dalla pronuncia giudiziale.

Al riguardo vanno, per completezza, richiamati i noti precedenti in tema dati da questa stessa Corte ovvero Cass. 29 aprile 2003 , n. 6653 e Cass. 12 ottobre 2011, n. 21013.

In particolare, secondo la prima delle due citate pronunce, "in caso di divisione giudiziale di un immobile mediante assegnazione ad uno dei dividendi tenuto a versare i dovuti conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono a far data dalla pronuncia giudiziale - definitiva o provvisoria - di scioglimento della comunione e di assegnazione del bene al dividendo stesso - per questo contestualmente dichiarato tenuto alla corresponsione del conguaglio in favore dell'altro -, e non anche dal momento della domanda giudiziale di divisione ovvero da quello della sentenza di primo grado".